

The background of the slide is a light beige vertical band. On either side of this band are images of wooden Scrabble tiles scattered on a white marble surface with grey veining. The tiles are arranged in a way that suggests the word 'ACCOUNTING' might be formed, though only parts of the letters are visible. The tiles are light-colored wood with black letters and numbers.

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE PICCOLE IMPRESE: EVIDENZE EMPIRICHE E LINEE DI INTERVENTO

Feedback statement



Indice

Premessa	3
Capitolo 1 - Sintesi dei commenti ricevuti ai questionari pubblicati	4
Partecipanti alla survey	4
Analisi delle risposte pervenute per singola domanda.....	6
Domanda 1 - Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese?	6
Domanda 2 - Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le micro imprese?	6
Domanda 3 - Avete riscontrato difficoltà nell'applicare il postulato di bilancio della sostanza sulla forma?.....	7
Domanda 4 – Rispetto alle semplificazioni degli schemi di bilancio previste dal codice civile, avete aggiunto delle voci?.....	7
Domanda 6 – Utilizzo modello semplificato Impairment test	17
Domanda 7 – Utilizzo modello semplificato derivati	18
Domanda 8 - Domande specifiche per professionisti.....	18
Domanda 9 - Domande specifiche per users	19
Capitolo 2 - Riepilogo delle previsioni previste per le imprese di minori dimensioni in ambito Europeo	21
Capitolo 3 – Possibili semplificazioni da attuare nel sistema di regole contabili italiano per le imprese di minori dimensioni	23

Premessa

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il 21 ottobre 2024, nell'ambito del progetto di semplificazione delle regole di bilancio per le piccole e micro imprese, ha messo in consultazione 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto, al fine di raccogliere i principali problemi applicativi e valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili.

Le risultanze preliminari di tale consultazione sono riportate nel presente documento ed evidenziano un consenso diffuso sull'esigenza di ridurre gli oneri documentali, semplificare la struttura del bilancio, e promuovere maggiore chiarezza nei criteri di valutazione.

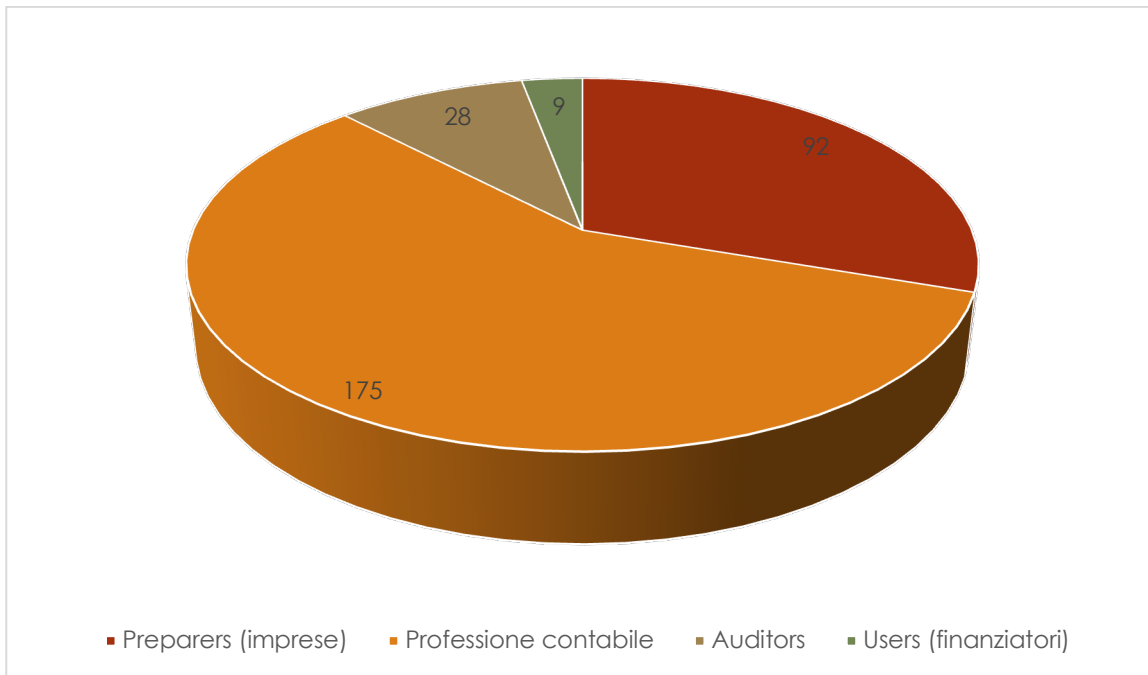
Sempre con l'intento di apportare alle regole contabili italiane delle semplificazioni, l'OIC con il fine di promuovere un'analisi olistica sul tema delle piccole imprese, ha svolto delle indagini di dettaglio sui principali paesi Europei e sul loro comportamento in merito alle regole contabili per le imprese di minori dimensioni. Infine, tenendo conto delle risposte pervenute ai questionari, di quanto già effettuato dai principali paesi Europei analizzati e delle attuali previsioni civilistiche e fiscali, sono state individuate delle possibili semplificazioni che potrebbero essere previste per le imprese di minori dimensioni nella predisposizione del loro bilancio annuale secondo i Principi Contabili Nazionali.

Tali possibili semplificazioni non rappresentano, e non possono essere interpretate come, una proposta di modifica dei principi contabili. Per l'emanazione dei principi contabili lo statuto dell'OIC prevede, infatti, un'articolata fase di confronto tecnico con le varie constituencies interessate alla materia contabile.

Capitolo 1 - Sintesi dei commenti ricevuti ai questionari pubblicati

Partecipanti alla survey

Si è registrata un'attiva partecipazione al questionario con **304** risposte la cui composizione si può riassumere come di seguito:



Circa il 50% delle imprese che hanno partecipato alla consultazione sono imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, il 45% redige il bilancio ai sensi del 2435-bis ed il restante 5% redige il bilancio ai sensi del 2435-ter.

Tra i professionisti che hanno partecipato alla consultazione 175, la maggioranza appartengono a studi associati, nello specifico:



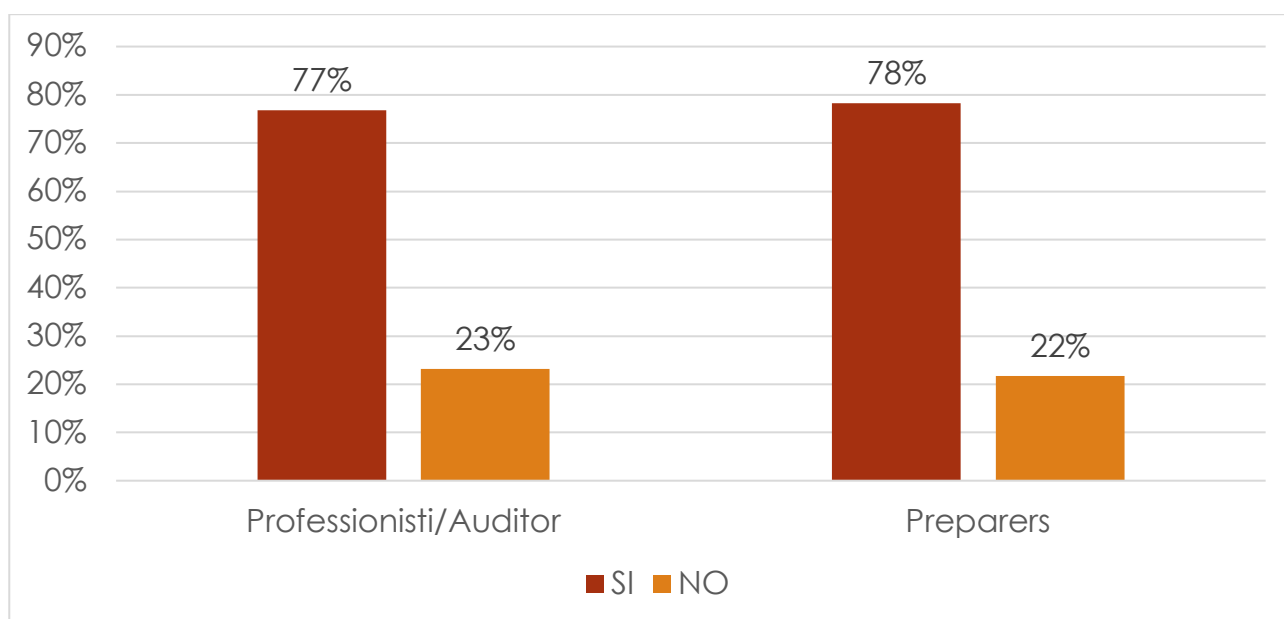
Tra gli Auditor che hanno partecipato alla consultazione (28) è da segnalare che hanno risposto le più importanti società di revisione che rappresentano migliaia di revisori.

Dagli users sono state ottenute 9 risposte, trattasi essenzialmente di professionisti che svolgono analisi di solvibilità, corporate valuation e restructuring.

Analisi delle risposte pervenute per singola domanda

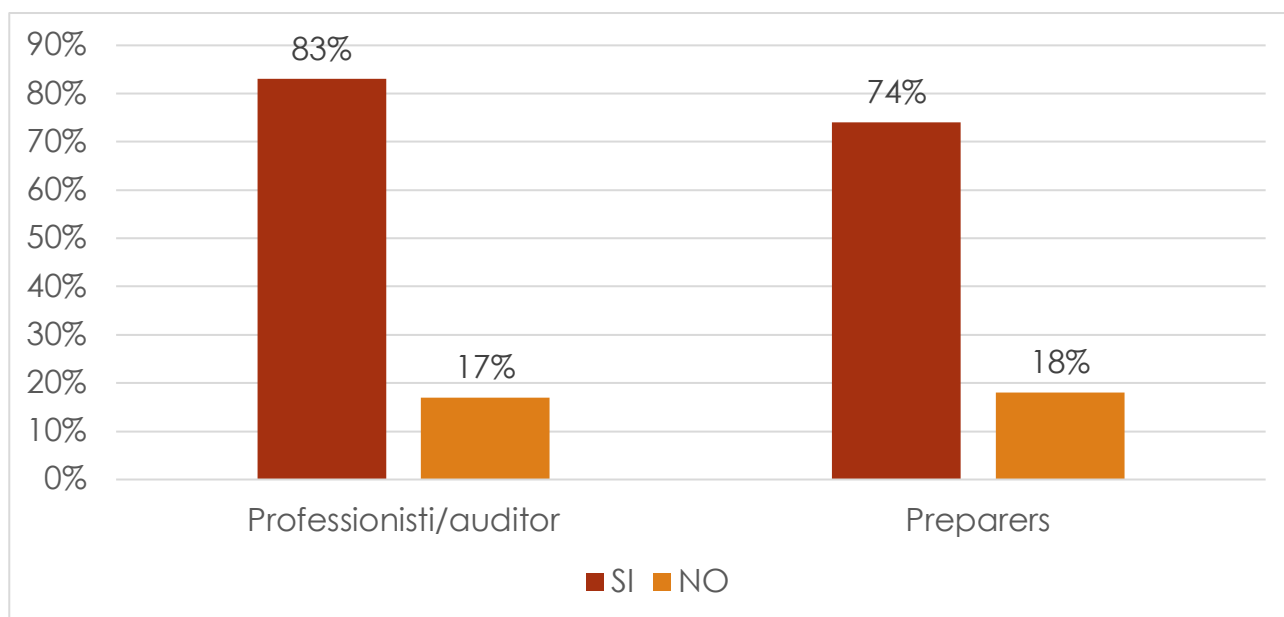
Domanda 1 - Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese?

La maggioranza (circa l'80%) dei partecipanti alla consultazione ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese. Tuttavia, si segnala che il 75% delle Big Four è contrario, mentre la maggior parte (73%) delle altre società di revisione è favorevole alla predisposizione di un unico principio contabile per le piccole imprese.



Domanda 2 - Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le micro imprese?

Anche in questo caso, la maggioranza (circa l'80%) dei partecipanti alla consultazione ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le micro imprese. Tuttavia, si segnala che tutte le Big Four e la maggior parte (54%) delle altre società di revisione è contraria alla predisposizione di un unico principio contabile per le micro imprese.



Domanda 3 - Avete riscontrato difficoltà nell'applicare il postulato di bilancio della sostanza sulla forma?

Sul tema dell'applicazione del postulato della sostanza sulla forma è stato segnalato che:

- l'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma richiede valutazioni complesse ed onerose per le piccole imprese che hanno dipartimenti amministrativi poco strutturati.
- Il principio della sostanza sulla forma è sancito solo in termini generali e non è codificato per concrete fattispecie quali: contratti di affitto di azienda, casi di comodato d'uso gratuito, contratti di stock option, contratti di vendite con clausole specifiche che rendono poco chiaro il trasferimento dei rischi e benefici, casi di segmentazione/combinazione di contratti.
- Poco chiara la coerenza tra il metodo patrimoniale nel leasing (mancato utilizzo del metodo finanziario con conseguente compilazione del prospetto informativo in nota integrativa) e applicazione del postulato della sostanza sulla forma.
- Difficoltà a far comprendere il principio al piccolo imprenditore.

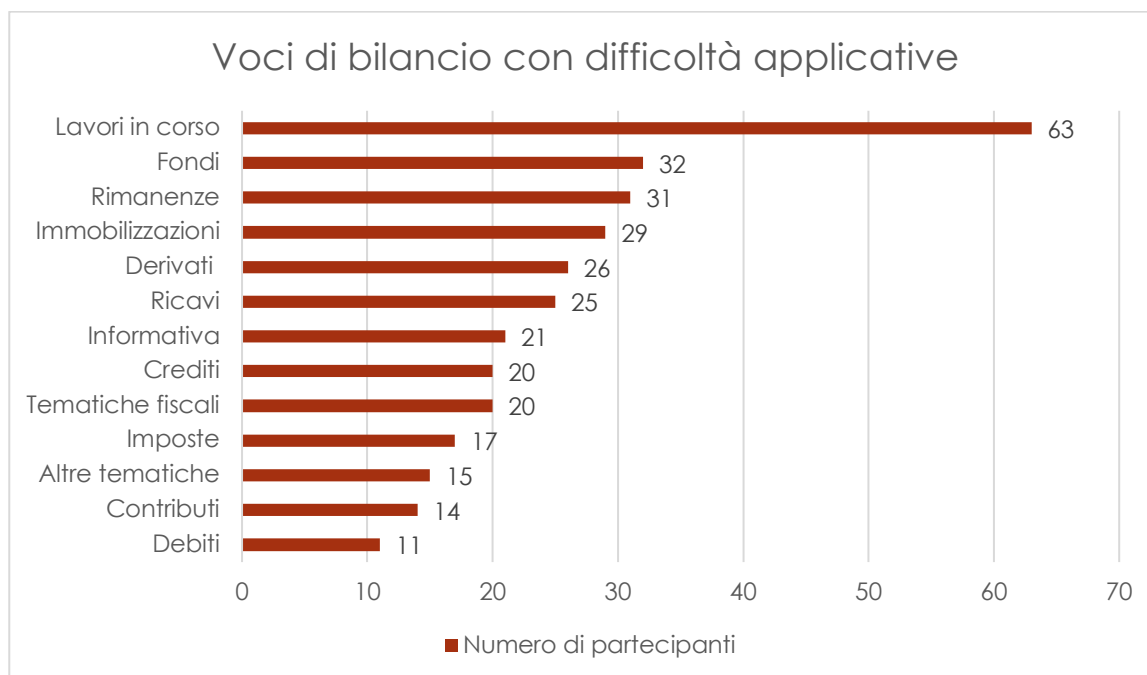
Domanda 4 – Rispetto alle semplificazioni degli schemi di bilancio previste dal codice civile, avete aggiunto delle voci?

La maggioranza dei partecipanti (circa il 90%) ha risposto che non sono state aggiunte delle voci agli schemi di bilancio.

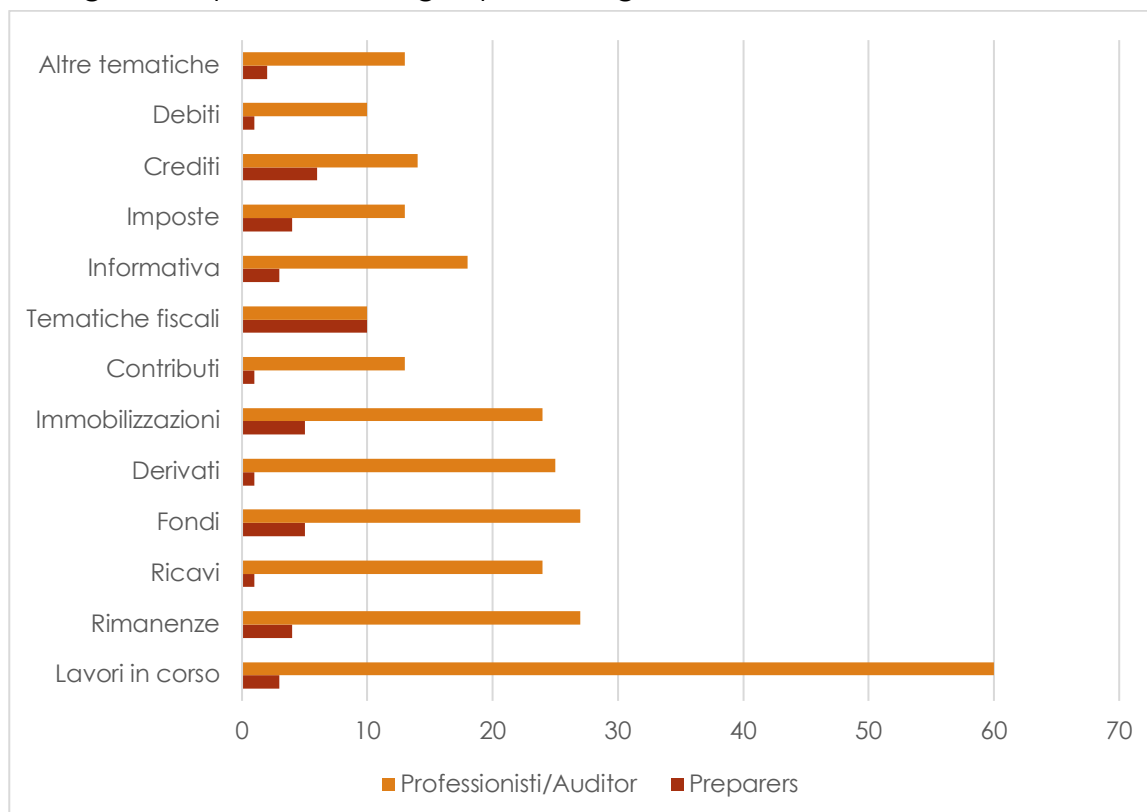
Domanda 5 - Domande su principali tematiche

L'OIC per ciascun questionario ha individuato ex ante alcuni temi degli attuali principi contabili che potrebbero risultare complessi da applicare per una piccola/micro impresa.

Le voci di bilancio ritenute più problematiche dai partecipanti alla consultazione sono le seguenti.



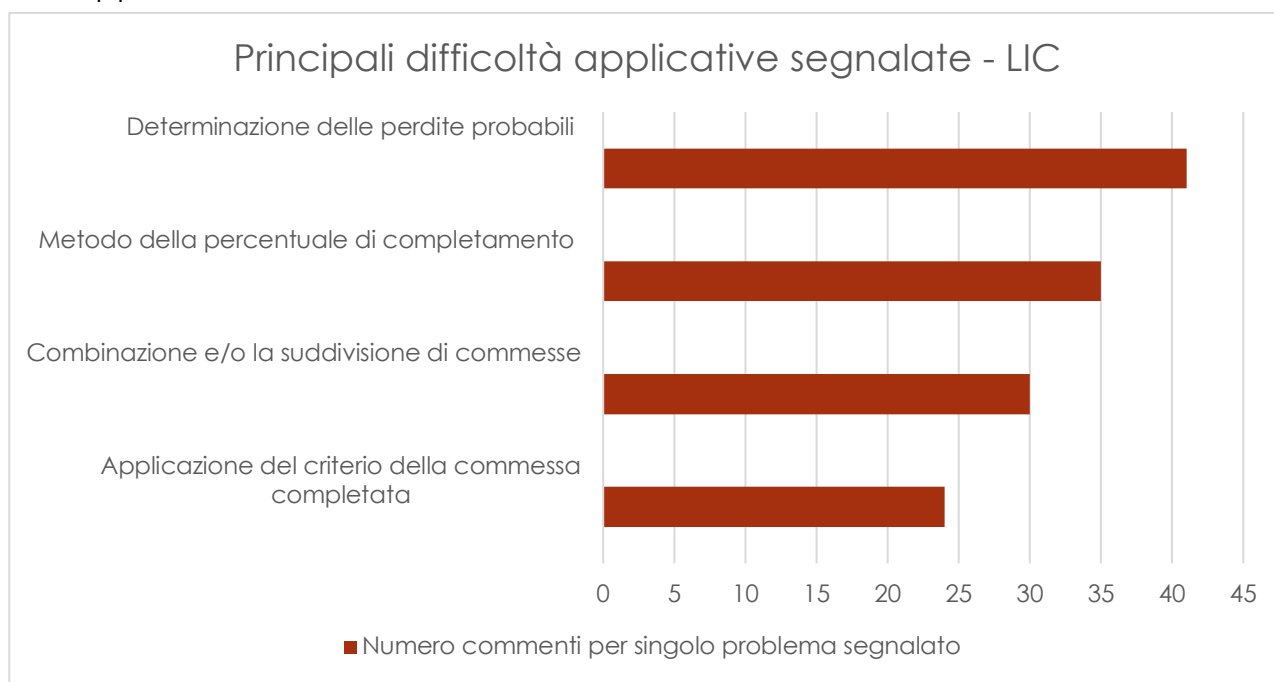
Di seguito si riporta il dettaglio per categoria:



Di seguito si riporta una sintesi dei commenti ricevuti sulle singole voci di bilancio.

Lavori in corso su ordinazione

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti difficoltà nell'applicare l'OIC 23 – *Lavori in corso su ordinazione*:



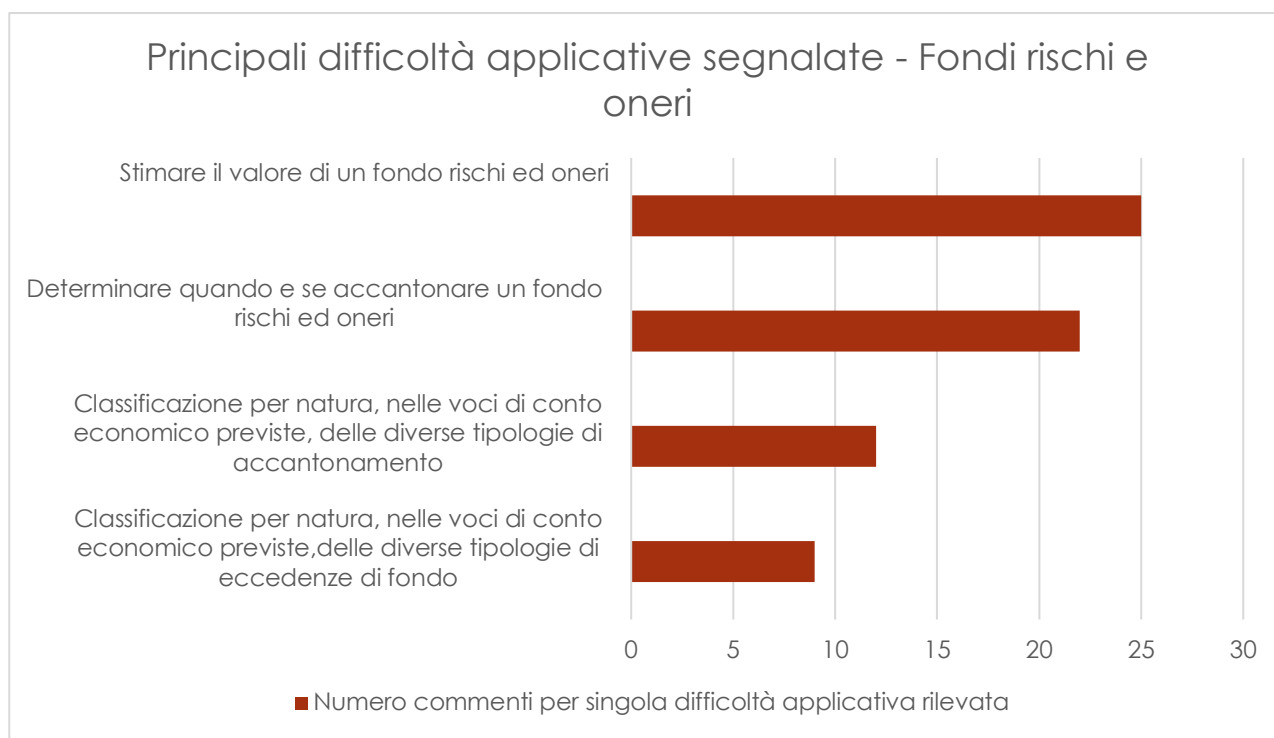
In particolare, è stato evidenziato che:

- nelle piccole imprese non sono presenti adeguati sistemi di budgeting e/o reporting in grado di produrre i dati necessari per stimare la percentuale di completamento, le perdite attese e i costi a finire;
- non è agevole individuare criteri oggettivi per la combinazione e/o suddivisione delle commesse.

Inoltre, è stato suggerito che sarebbe utile chiarire la contabilizzazione di costi e ricavi che i consorzi ribaltano ai consorziati.

Fondi rischi e oneri

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti problematiche nell'applicare l'OIC 31 – *Fondi rischi e oneri e TFR*:



In particolare, è stato evidenziato che:

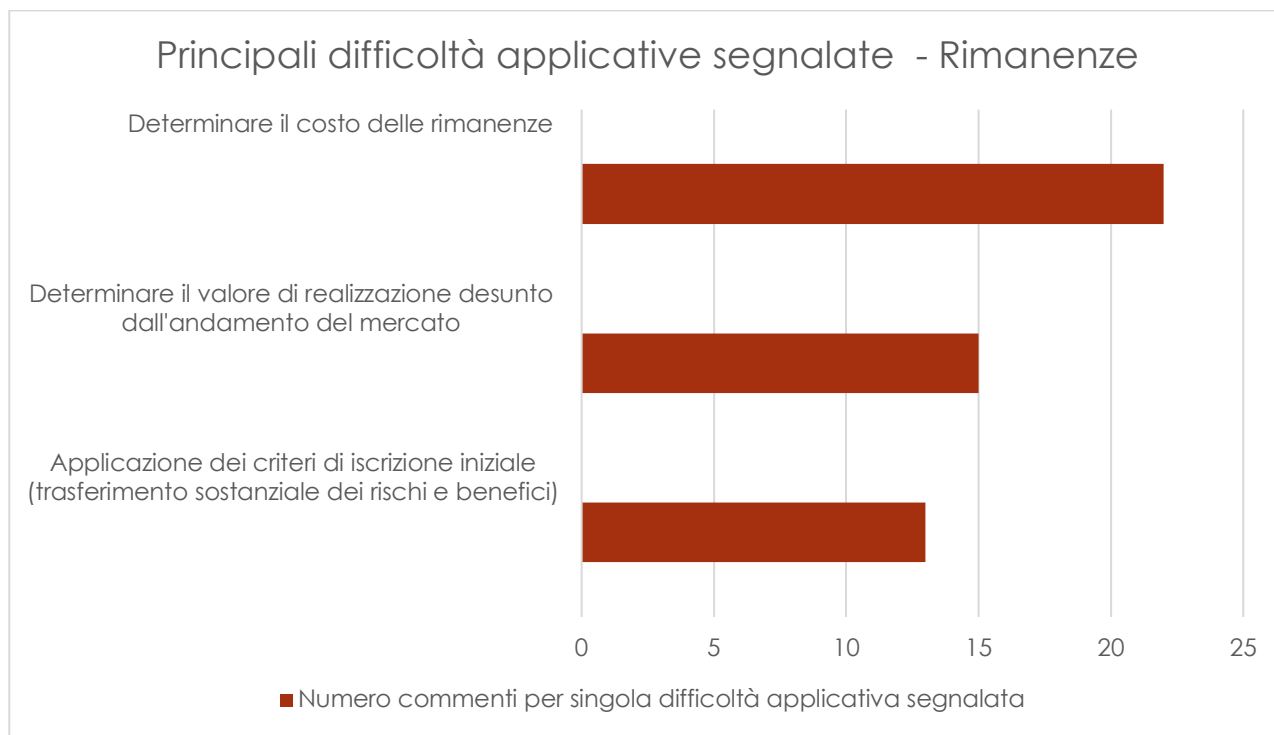
- nelle piccole imprese non sono presenti adeguati sistemi gestionali in grado di produrre dati necessari per la stima dei fondi (quali ad esempio il fondo garanzia e il fondo resi);
- i fondi di manutenzione ciclica possono risultare complessi da stimare;
- non è chiaro se, oltre ai rimborsi assicurativi, anche le indennità ricevute da altre parti (ad esempio, infragruppo) sono da considerare nella stima del fondo;
- non è agevole individuare le voci di conto economico in cui classificare gli accantonamenti, che spesso sono rilevati nelle voci residuali B12) *Accantonamenti per rischi* e B13) *Altri accantonamenti*), e le eccedenze, che spesso sono classificate nella voce residuale A5) *Altri ricavi e proventi*;
- non è agevole valutare la probabilità di accadimento di un evento ai fini dell'accantonamento.

Inoltre, è stato suggerito che:

- si potrebbero classificare tutti gli accantonamenti in B12) *Accantonamenti per rischi* e B13) *Altri accantonamenti*);
- si potrebbero classificare tutte le eccedenze dei fondi nella voce A5) *Altri ricavi e proventi*.

Rimanenze

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti problematiche nell'applicare l'OIC 13 – *Rimanenze*:



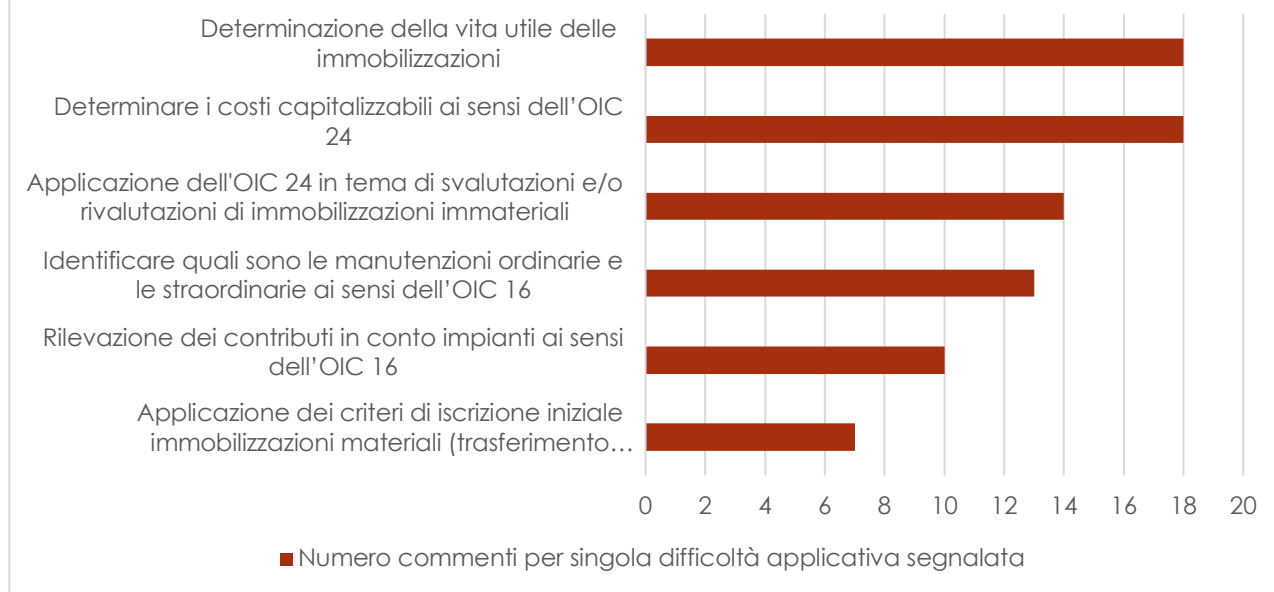
In particolare, è stato evidenziato che:

- nelle piccole imprese non sono presenti adeguati sistemi gestionali in grado di produrre dati necessari al calcolo del LIFO, del FIFO, del costo di produzione e dei tempi di rigiro del magazzino;
- non è semplice stimare il valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato in presenza di prezzi di mercato volatili;
- non è semplice individuare il momento del trasferimento dei rischi e benefici (ad esempio nelle transazioni internazionali).

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti problematiche nell'applicare l'OIC 16 – *Immobilizzazioni Materiali* e l'OIC 24 – *Immobilizzazioni Immateriali*:

Principali difficoltà applicative segnalate - Immobilizzazioni



In particolare, è stato evidenziato che:

- spesso nelle piccole imprese la vita utile è determinata sulla base delle aliquote fiscali;
- non è agevole determinare quali componenti hanno una vita utile diversa dal cespite principale (ad esempio, nel caso dei fabbricati);
- di frequente nelle piccole imprese non si predispongono piani pluriennali per la recuperabilità delle immobilizzazioni, necessari per la capitalizzazione dei costi e per l'impairment test;
- non è chiaro come effettuare l'impairment test delle partecipazioni;
- non è chiaro quale sia il trattamento contabile dei costi sostenuti per la personalizzazione e configurazione dei software in cloud;
- non è semplice individuare la differenza tra manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie e talvolta le manutenzioni straordinarie sono considerate come cespiti proprio (ie non viene rideterminata la vita utile dell'intero cespite a partire dalla manutenzione straordinaria);
- risulta complesso verificare l'esistenza o meno delle condizioni per poter iscrivere i contributi in bilancio;
- non è chiaro quale sia il livello di rischio in corrispondenza del quale si possa ritenere che l'immobilizzazione sia acquistata.

Inoltre, è stato suggerito che:

- sarebbe utile esplicitare regole sulla contabilizzazione dell'acquisizione del diritto di superficie;
- nel caso di applicazione del "component approach", andrebbe chiarito che l'ammortamento parte quando l'intera immobilizzazione è pronta per l'uso, e non quando è pronto il singolo componente;
- si potrebbe estendere l'uso dell'approccio semplificato dell'OIC 9 fino ai limiti del bilancio consolidato.

Derivati

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti problematiche nell'applicare l'OIC 32 – *Derivati*:

- risulta complesso stimare il fair value dei derivati;
- è complesso distinguere tra derivati di copertura e derivati speculativi.

Inoltre, è stato suggerito:

- che si potrebbe eliminare la contabilizzazione dei derivati per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in quanto l'OIC 32 è difficile da calare nelle realtà aziendali di piccole dimensioni;
- che potrebbero essere aggiunti ulteriori esempi nel principio;
- di disciplinare la contabilizzazione delle opzioni su partecipazioni e dei corrispettivi potenziali per l'acquisto di partecipazioni.

Ricavi

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione non si aspetta cambiamenti significativi derivanti dalla prima applicazione dell'OIC 34 - *Ricavi*.

In particolare, i partecipanti alla consultazione hanno evidenziato che:

- l'OIC 34 risulta complesso da applicare nelle piccole imprese, che spesso non hanno sistemi informatici adeguati a riflettere il nuovo modello contabile di rilevazione dei ricavi;
- la distinzione tra società che agisce per conto proprio o di terzi può risultare complessa;
- sono attese modifiche rilevanti per la contabilizzazione degli importi dovuti ai clienti;
- non è chiaro quali siano le poste patrimoniali che accolgono i ricavi da prestazioni di servizio maturati over time.

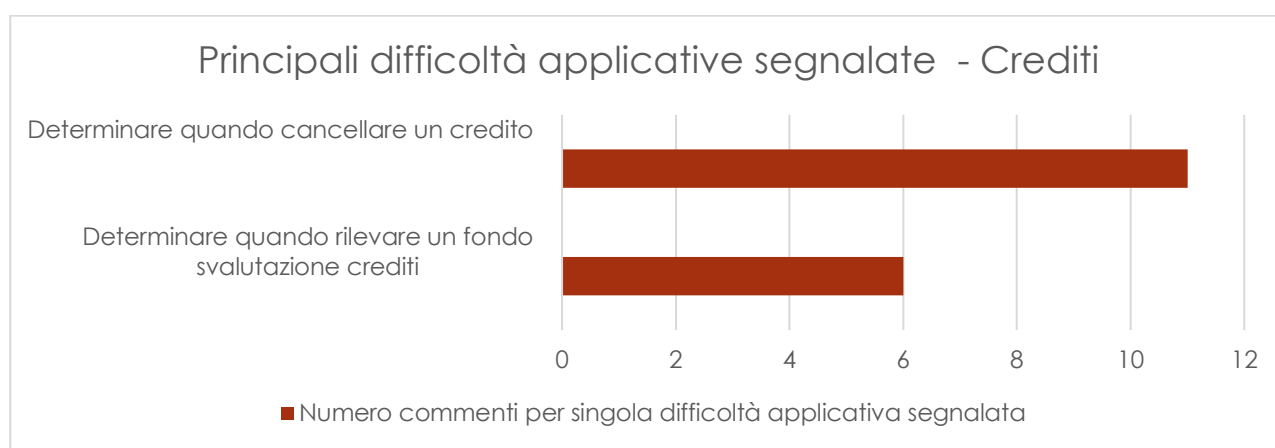
Informativa di bilancio

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato alcune difficoltà nell'applicare le disposizioni sull'informativa. In particolare, è stato evidenziato che:

- l'informativa è di poca utilità, soprattutto per gli stakeholders finanziari, per i quali sarebbero fondamentali i flussi di cassa;
- l'informativa da fornire è eccessiva per le piccole imprese (ad esempio, quella sui principi contabili e sui criteri di redazione adottati).

Crediti

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti problematiche nell'applicare l'OIC 15 – Crediti:



In particolare, è stato evidenziato che:

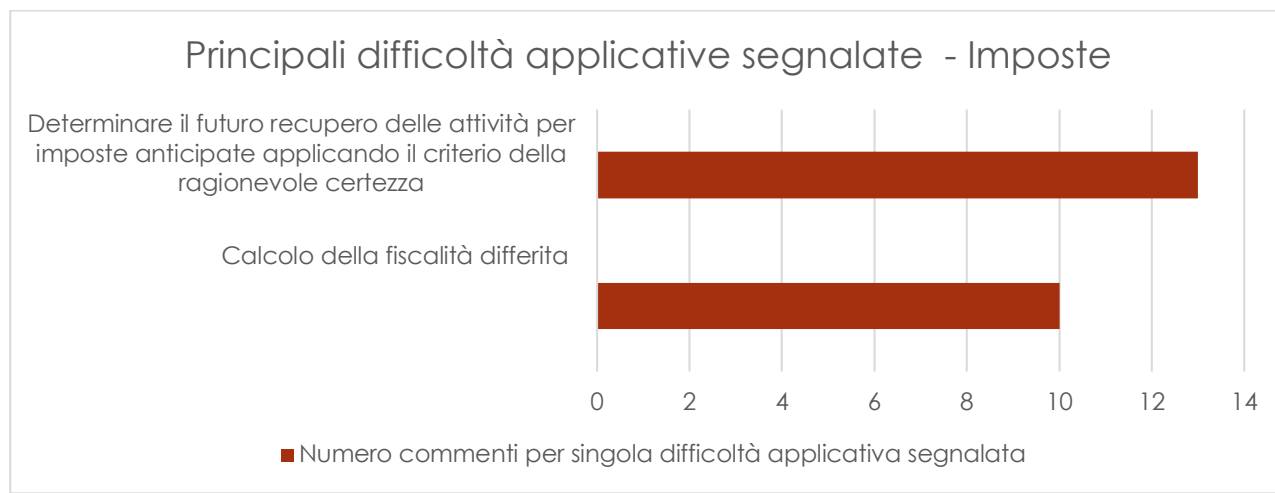
- ai fini della cancellazione di un credito, può risultare complessa l'analisi delle clausole contrattuali sul trasferimento dei rischi;
- nelle piccole imprese il fondo svalutazione crediti è spesso rilevato in base alla normativa fiscale, piuttosto che secondo il principio contabile;
- i "time deposit" (impegni temporanei di liquidità vincolati) sono classificati nell'attivo immobilizzato, mentre le attività con caratteristiche simili sono classificate nell'attivo circolante. È stato suggerito di risolvere tale apparente incoerenza.

Tematiche fiscali

Tale domanda è stata posta soltanto alla categoria dei professionisti e dei preparer. In particolare, è stato evidenziato che sarebbe necessario un maggiore allineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale.

Imposte

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti problematiche nell'applicare nell'applicare l'OIC 25 – *Imposte*:



In particolare, è stato evidenziato che:

- nelle piccole imprese non sono predisposti piani fiscali necessari a determinare la ragionevole certezza del futuro recupero delle attività per imposte anticipate;
- può risultare complessa la riconciliazione tra l'aliquota teorica e quella effettiva.

Inoltre, è stato suggerito di coordinare l'esenzione delle imposte differite prevista per operazioni che non influenzano il conto economico nell'OIC 25, con le previsioni dell'OIC 17 nel consolidamento di un veicolo che non è un business (necessità o meno di rilevare imposte differite sugli eventuali plusvalori).

Contributi

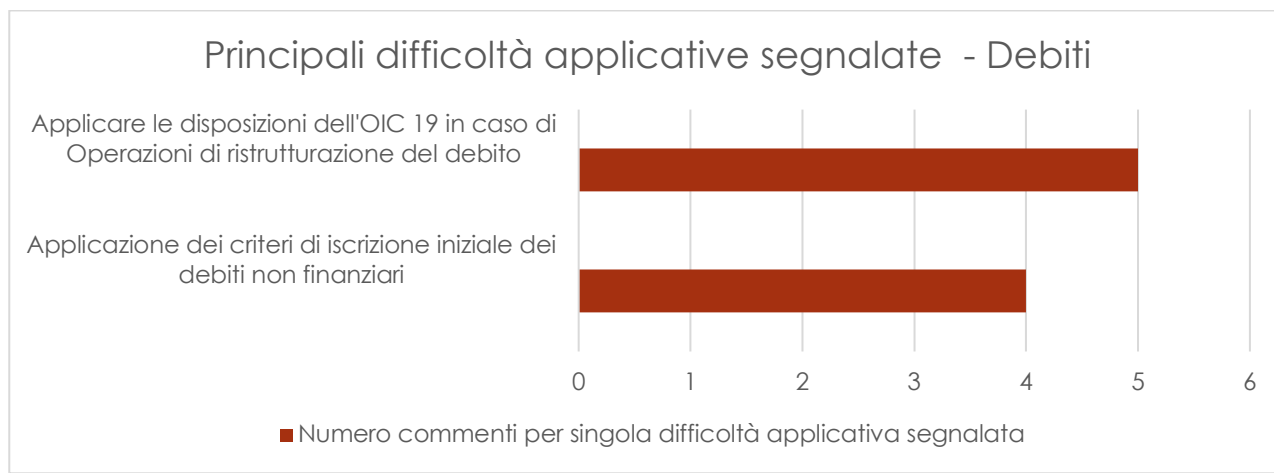
I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato alcune difficoltà nell'applicare le disposizioni sui contributi. In particolare, è stato evidenziato che:

- è complesso verificare l'esistenza delle condizioni per poter iscrivere il contributo in bilancio;
- l'iscrizione dei contributi potrebbe comportare una mancata correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio.

Inoltre, è stato suggerito che potrebbe essere utile fornire esempi sul concetto di "certezza" per i contributi in conto esercizio.

Debiti

I partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti difficoltà nell'applicare l'OIC 19-Debiti:



In particolare, è stato evidenziato che:

- non è chiaro il trattamento dei costi di transazione sostenuti precedentemente alla ristrutturazione del debito;
- è complessa l'individuazione del momento di trasferimento dei rischi e benefici in presenza di acquisti intercontinentali o di beni complessi che prevedono particolari condizioni di messa in funzione e collaudo;
- non è chiaro in quali casi i versamenti effettuati dai soci debbano essere considerati come debiti o come patrimonio netto;
- non è chiaro come debbano essere contabilizzate le modifiche contrattuali che introducono delle condizioni sui debiti (ad esempio, rendendoli rimborsabili solo in alcune circostanze);
- chiarire la distinzione tra "modifica" e "cancellazione" dei debiti.

Altre tematiche

È stato suggerito di chiarire:

- se, nel primo bilancio consolidato, le semplificazioni adottate nei bilanci delle controllate debbano essere mantenute (ad esempio l'eventuale non applicazione del costo ammortizzato);
- il trattamento contabile: degli strumenti finanziari partecipativi; delle operazioni straordinarie; dei debiti condizionati; degli investimenti in quote in Sicav e Sicaf; delle stock options;
- la definizione di enti di investimento e società di partecipazione finanziaria, rilevante per le semplificazioni delle piccole imprese;

- la contabilizzazione del cash pooling nel rendiconto finanziario;
- la coerenza tra l'articolo 14, comma 2, lettera c) del decreto 39/2010¹ ("Relazione di revisione e giudizio sul bilancio") e l'articolo 2435-ter che esclude l'applicazione delle disposizioni sui casi eccezionali dell'articolo 2423, comma 5;
- l'articolo 2426, comma 1, numero 4, prevede che negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile. Non è chiaro se, in caso di plusvalenze riferite ad alcuni partecipazioni e di minusvalenze riferite ad altre partecipazioni, si possa usare il valore netto.

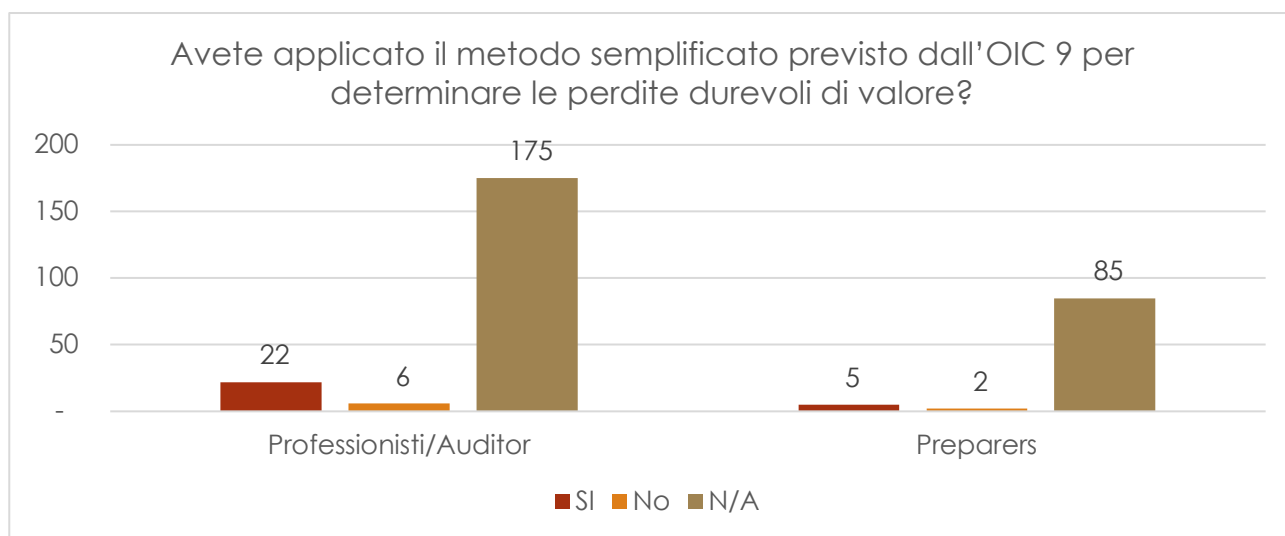
Inoltre:

- È stato chiesto di rivedere il trattamento contabile del leasing;
- è stato segnalato che per le piccole e micro imprese può essere complesso fornire l'informativa sulle parti correlate (seppur la norma già oggi preveda delle semplificazioni rispetto a quanto devono fornire le imprese di grandi dimensioni) e l'informativa su impegni e garanzie.
- è stato chiesto se si possa intervenire sugli attuali principi contabili valutando delle possibili semplificazioni per la determinazione del fondo svalutazione crediti per allinearli alla normativa fiscale.

Domanda 6 – Utilizzo modello semplificato Impairment test

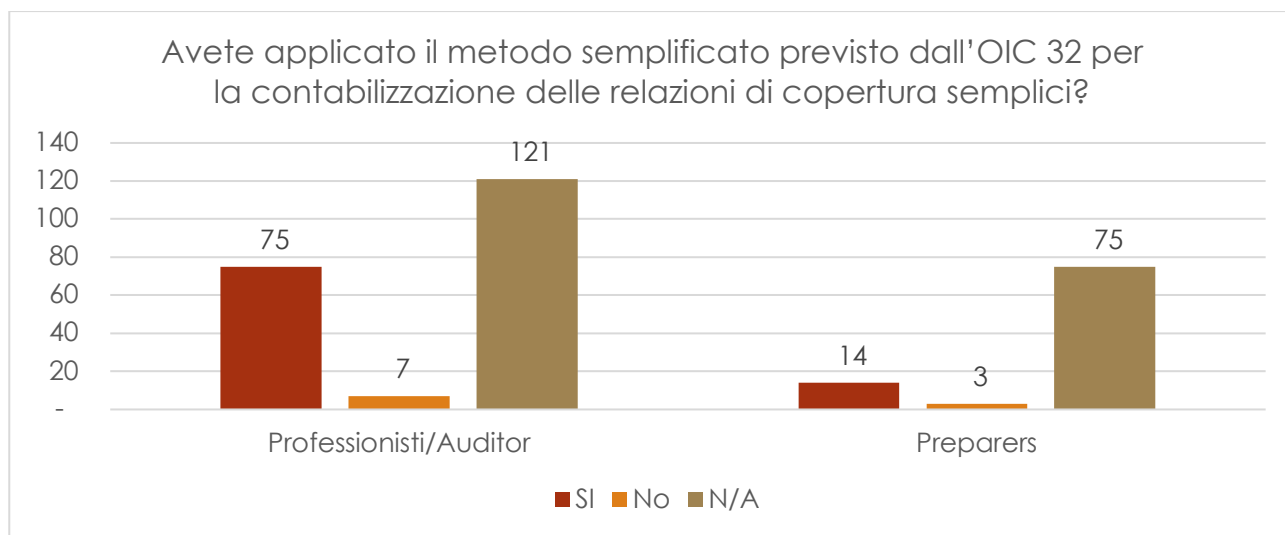
In tema di Impairment test dell'avviamento è stata posta una domanda specifica in cui è stato chiesto ai partecipanti alla consultazione se nella loro esperienza hanno utilizzato il modello semplificato previsto dall'OIC 9 per determinare le perdite durevoli di valore. È emerso che il modello semplificato è poco utilizzato nella prassi, perché normalmente le piccole imprese non hanno avviamenti iscritti in bilancio.

¹ Tale articolo prevede che la relazione di revisione comprende:
 "c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio".



Domanda 7 – Utilizzo modello semplificato derivati

In tema di Derivati è stata posta una domanda specifica in cui è stato chiesto ai partecipanti alla consultazione se nella loro esperienza hanno utilizzato il modello semplificato previsto dall'OIC 32 per la contabilizzazione delle relazioni di copertura semplici. È emerso che il modello semplificato è poco utilizzato nella prassi, perché i derivati non sono diffusi tra le piccole imprese.



Domanda 8 - Domande specifiche per professionisti

Per la categoria dei professionisti è stata posta una domanda aggiuntiva, considerando il loro specifico ruolo, in cui si chiede se hanno rilevato problemi nella loro attività di revisione di piccole e micro imprese.

Il 25% ha rilevato che ci sono stati problemi per lo più riconducibili al fatto che tali società di minori dimensioni sono poche strutturate e non sempre hanno competenze specifiche circa la conoscenza dei principi contabili.

Domanda 9 - Domande specifiche per users

Di seguito si riporta una sintesi dei commenti ricevuti dagli utilizzatori dei bilanci.

1. In che misura è utilizzato il bilancio delle piccole/micro imprese per le vostre analisi?

In via generale coloro che hanno partecipato alla survey hanno evidenziato che il bilancio delle PMI rappresenta una base fondamentale per la conoscenza dell'azienda e per l'elaborazione di un business plan. In particolare, i dati di bilancio sono utilizzati ai fini di riclassificazioni funzionali all'analisi della dinamica finanziaria di tali imprese, per l'espressione di un giudizio sul relativo grado di solvibilità, nonché sulla capacità di fornire un'adeguata remunerazione ai portatori di capitale proprio.

2. Ritenete ci siano informazioni, previste per il bilancio in forma ordinaria e non per quello in forma abbreviata, che sarebbero utili per le analisi da voi condotte?

La maggior parte dei partecipanti (89%) ha risposto che preferirebbe avere nel bilancio di una piccola impresa informazioni circa la natura e la ripartizione dei crediti e dei debiti in funzione della loro liquidabilità/esigibilità (entro/oltre 12 mesi) con specifica indicazione di quelli che sono assistiti da garanzie reali.

3. Ritenete che gli schemi di bilancio delle piccole/micro imprese così come previsti dall'art. 2435-bis del Codice civile e dall'art. 2435-ter del Codice civile siano adeguati alle vostre esigenze?

Il 56% dei partecipanti ritiene che gli schemi di bilancio attuali siano adeguati alle loro analisi.

Tra coloro che hanno segnalato che gli attuali schemi non sono adeguati, la principale motivazione risiede nel mancato dettaglio dei crediti e dei debiti che risulta essere fondamentale per le analisi di bilancio.

4. Avete osservazioni sulle semplificazioni attualmente previste per le piccole imprese (Appendice B) in relazione al quadro informativo che ne deriva per il lettore del bilancio?

Il 78% dei partecipanti non ha sollevato osservazioni sulle attuali semplificazioni.

Il restante 22% ha segnalato che sarebbe utile prevedere il rendiconto finanziario anche per le piccole imprese.

5. Dalla vostra esperienza ritenete che il bilancio in formato XBRL sia adeguato alle vostre esigenze?

Il 78% dei partecipanti ritiene che il bilancio in formato XBRL sia adeguato. Tuttavia, alcuni ritengono che il bilancio in formato XBRL vada corredato con qualche informazione di carattere qualitativo e con ulteriori informazioni quantitative, derivanti dall'integrazione e dalla rielaborazione dei dati ricavabili dagli schemi base.

Capitolo 2 - Riepilogo delle previsioni previste per le imprese di minori dimensioni in ambito Europeo

Il presente capitolo si propone di analizzare e confrontare i principi contabili adottati per le piccole e medie imprese nei principali paesi europei, con l'obiettivo di individuare somiglianze, differenze e tendenze evolutive nel processo di armonizzazione contabile. In un contesto caratterizzato dalla crescente integrazione economica e normativa dell'Unione Europea, la comparazione tra i diversi sistemi contabili nazionali assume particolare rilevanza, poiché consente di comprendere in che misura gli standard per le piccole e micro imprese siano stati sviluppati e adattati alle specificità economiche, giuridiche e istituzionali dei singoli Stati.

I paesi presi a riferimento sono Francia, Germania, Spagna, Olanda, Svezia, Danimarca e Regno Unito.

Il confronto con le prassi contabili estere è propedeutico a comprendere se e come intervenire a livello nazionale per rispondere alle esigenze delle piccole e micro imprese emerse dalla consultazione. Infatti, dalle risposte pervenute è emersa l'utilità di un unico set di regole contabili semplificato per le imprese di minori dimensioni.

Il primo aspetto su cui ci si è soffermati è se tali paesi abbiano previsto un set di regole contabili ad-hoc per le imprese di minori dimensioni. Al riguardo **Spagna, Olanda, Svezia, Regno Unito e Danimarca** hanno sviluppato principi contabili separati da quelli ordinari applicabili alle piccole e micro imprese.

Diversamente **Germania e Francia** hanno scelto di applicare semplificazioni direttamente ai principi contabili ordinari senza sviluppare un corpus separato destinato alle piccole e micro imprese. Pertanto, in questi paesi si è adottato un approccio simile all'attuale approccio italiano.

Nel merito delle semplificazioni previste per tali imprese si osserva che vari sono stati gli interventi volti a semplificare la redazione del bilancio d'esercizio tenuto conto delle limitate risorse destinate da tali imprese all'amministrazione.

Al riguardo si richiamano le seguenti come le principali semplificazioni che ricorrono più frequentemente nelle varie discipline contabili dei paesi europei, nello specifico le piccole e micro imprese possono:

- evitare di procedere con il calcolo delle imposte differite attive e passive e pertanto possono applicare solo le previsioni inerenti il calcolo delle imposte correnti;
- utilizzare il metodo della commessa completata per i lavori in corso su ordinazione di durata pluriennale evitando con ciò l'applicazione del metodo della percentuale di completamento per le commesse pluriennali;
- utilizzare le aliquote fiscali per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e pertanto non sono tenute a stimare la vita utile di tali immobilizzazioni;
- non calcolare i ratei e risconti attivi e passivi;
- utilizzare regole semplificate per la contabilizzazione delle attività finanziarie e gli strumenti finanziari derivati;
- utilizzare regole semplificate per la rilevazione dei ricavi;
- contabilizzare a conto economico i costi di sviluppo e pertanto non sono tenute a valutare se tali costi sono capitalizzabili;
- contabilizzare i leasing finanziari rilevando i canoni di leasing a conto economico;
- utilizzare schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico;
- non predisporre il rendiconto finanziario;
- redigere una nota integrativa semplificata oppure non redigerla (nel caso di micro imprese).

Capitolo 3 – Possibili semplificazioni da attuare nel sistema di regole contabili italiano per le imprese di minori dimensioni

Sulla base delle evidenze raccolte e descritte nel presente documento, in linea generale le semplificazioni ai principi contabili per le piccole e micro imprese dovrebbero perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere la qualità dell'informazione contabile.

Come già in precedenza illustrato le imprese di dimensioni ridotte, che costituiscono la struttura portante del tessuto economico europeo, si trovano spesso a dover applicare regole concepite per realtà di ben altra complessità organizzativa e dimensionale. Da ciò deriva la necessità di predisporre sistemi contabili proporzionati, capaci di garantire trasparenza e affidabilità pur nella semplicità dei processi di rilevazione e rappresentazione.

L'ipotesi di intervento sui principi contabili dovrebbe pertanto concentrarsi sulle principali aree di semplificazione in termini di criteri di valutazione, schemi di bilancio e obblighi informativi.

Tenuto conto delle risposte pervenute, dei colloqui sostenuti con vari stakeholder, di quanto emerso dal confronto con le discipline attuate in altri paesi esteri, nel rispetto della normativa civilistica, sono di seguito richiamate alcune aree di possibili semplificazioni da attuare ai principi contabili nazionali per le piccole e micro imprese.

Quanto di seguito riportato non pregiudica la modalità con cui tali semplificazioni potranno essere introdotte nei principi contabili nazionali. Se attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni nei principi contabili ordinari oppure attraverso lo sviluppo di un set di regole contabili destinate unicamente alle piccole e micro imprese. Al riguardo si osserva che dalla survey condotta la maggioranza dei partecipanti ha indicato quest'ultima come l'auspicabile evoluzione dei principi contabili applicabili alle piccole e micro imprese.

Altro aspetto essenziale è quello del regime di prescrittività di tali semplificazioni. Invero se queste debbano essere considerate facoltative per le imprese piccole e micro che se ne vogliano avvalere oppure se una volta scelto di redigere il bilancio secondo le regole semplificate, non sia possibile seguire un modello contabile ordinario per specifiche poste di bilancio.

Al riguardo, tenuto conto che l'obiettivo è sia quello della semplificazione che quello di non compromettere la qualità dell'informazione contabile, non consentire ad un'impresa, che volesse avvalersi per sua scelta, di applicare un modello contabile più complesso risulterebbe incoerente con la finalità ultima del bilancio che è quella di fornire migliori informazioni possibili all'utilizzatore dello stesso. Peraltro, si osserva che tale scelta è in linea con quanto già previsto nelle discipline contabili dedicate alle piccole e medie imprese nei paesi oggetto di confronto per la redazione del presente documento.

Nel merito sono di seguito riepilogati i temi sui cui potrebbero essere previste delle semplificazioni. Si tratta di una prima ricognizione sulla quale sono necessari ulteriori approfondimenti e confronti con tutte le parti interessate prima di tradurle in proposte di principi contabili. Da queste ulteriori fasi di istruttoria potrebbe emergere che non tutte le semplificazioni elencate siano fattibili:

- **Immobilizzazioni:**

- È stato osservato che per le imprese di minori dimensioni può risultare complessa la stima della vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Una delle modalità per semplificare tale processo di stima potrebbe essere quella di prevedere una presunzione relativa secondo cui, in assenza di evidenti differenze, per determinare la durata dell'ammortamento si può far ricorso alle aliquote fiscali.
- Si potrebbe presumere che per le piccole e micro imprese la scomposizione di un cespite in diverse parti per valutare la vita utile delle diverse componenti (cd *component approach*) rappresenta una operazione eccessivamente onerosa e quindi impraticabile.
- Si potrebbe inoltre presumere che, nel caso in cui un'impresa di minori dimensioni acquisti un fabbricato che incorpori un terreno, lo scorporo del valore del terreno avvenga in misura forfetaria pari al 20% o 30% del costo complessivo sostenuto secondo le indicazioni previste dalla normativa fiscale applicabile.

- **Lavori in corso su ordinazione:**

- È emerso che le piccole e micro imprese hanno difficoltà nell'applicare il metodo della percentuale di completamento per le commesse pluriennali. Attualmente, il criterio della percentuale di completamento è adottato quando sono soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 43 dell'OIC 23. Una delle condizioni è che *il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato*. È stato segnalato che spesso le piccole e micro imprese non dispongono di sistemi di budgeting che consentano di stimare i costi a finire di una commessa

pluriennale. Si potrebbe quindi presumere che per le imprese di minori dimensioni sia eccessivamente complesso e oneroso stimare il risultato delle commesse pluriennali e pertanto consentire a tali imprese di applicare il metodo della commessa completata.

- È stato segnalato che per le imprese di minore dimensione non sempre è agevole applicare le disposizioni dell'OIC 23 sulla combinazione e suddivisione dei lavori in corso su ordinazione. Si potrebbe prevedere di inserire nell'OIC 23 una presunzione basata sul principio della rilevanza, simile a quella già prevista dall'OIC 34 in tema di separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, che consenta alle piccole e micro imprese di non combinare o suddividere le commesse.

- **Ricavi:**

Nel corso della post-implementation review dell'OIC 34 è stato segnalato che per le piccole imprese:

- la contabilizzazione dei corrispettivi variabili non è sempre agevole, in quanto può essere complesso stimare attendibilmente la probabilità di accadimento di un evento futuro. Per superare tale difficoltà, anche in un'ottica di prudenza, si potrebbe consentire alle piccole e micro imprese di contabilizzare i corrispettivi variabili solo quando diventano certi;
- lo scorporo delle garanzie richiesto dall'OIC 34 può essere complesso. Si potrebbe chiarire che l'attuale semplificazione prevista per le piccole e micro imprese sulla possibilità di non segmentare il contratto nelle singole unità elementari di contabilizzazione si applica anche alle garanzie;
- le disposizioni in tema di società che agisce per conto proprio o per conto di terzi sono particolarmente complesse da applicare perché molto soggettive. Si potrebbe valutare di prevedere una semplificazione simile a quella già oggi prevista dall'OIC 29 sulla distinzione tra cambiamento di principio contabile o di stima. Pertanto, si potrebbe prevedere che quando è difficile stabilire se la società agisce per conto proprio o per conto di terzi, i ricavi sono rilevati come se la società agisce per conto proprio e quindi al lordo dei relativi costi

- **Imposte differite:**

Il calcolo della fiscalità anticipata e differita va effettuata per ogni posta di bilancio in cui vi è un disallineamento civilistico/fiscale e di essa occorre seguire l'evoluzione negli anni. Si tratta di un'attività complessa a cui sono associati sovente costi amministrativi rilevanti. Sul tema si potrebbe valutare di inserire una presunzione basata sul principio della rilevanza che

permetta alle piccole e micro imprese, in assenza di significativi disallineamenti tra valori di bilancio e valori riconosciuti ai fini fiscali, di non calcolare tali imposte.

- **Derivati:**

In fase di consultazione è emerso che la stima attendibile del *fair value* di un contratto derivato può essere complessa per una piccola impresa. Al riguardo si potrebbe sviluppare una guidance che individui delle possibili *proxy* da utilizzare. Ad esempio, se la controparte del derivato è un istituto finanziario si potrebbe permettere alle piccole imprese di iscrivere i derivati al valore comunicato dalla banca. Tale valore potrebbe essere utilizzato anche dalle micro imprese per la determinazione del fondo rischi ed oneri.

- **Costo ammortizzato:**

Nella consultazione è stato osservato che nei casi in cui una società decida di applicare il costo ammortizzato non è sempre agevole determinare il tasso di attualizzazione dei flussi. Al riguardo l'OIC potrebbe sviluppare una *guidance* volta ad individuare eventuali *proxy* (ad esempio si potrebbe consentire alle piccole e micro imprese di utilizzare il tasso medio di indebitamento in luogo del tasso di mercato ai fini dell'attualizzazione) che possano essere di più facile applicazione.

